

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

GIURISPRUDENZA PENALE | OTTOBRE 2024



A cura degli addetti all'ufficio trasversale
UFFICIO DEL PROCESSO
presso la Corte d'appello di Perugia
in collaborazione con la
Procura generale di Perugia
(PROTOCOLLO DEL 16 MARZO 2022)

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

Il testo integrale delle sentenze dei Tribunali del Distretto e delle sentenze di Corte d'Appello contenute nella presente Newsletter è consultabile, unitamente al complesso delle altre decisioni, nella Banca Dati Nazionale di Merito, nella sezione provvedimenti attualmente riservata agli appartenenti alla rete Giustizia in attesa di estenderne la fruizione anche agli esterni.

Le massime delle sentenze di Corte d'Appello sono invece disponibili sul Notiziario mensile della Corte d'appello e della Procura generale al seguente link:

https://ca-perugia.giustizia.it/it/notiziario_penale.page

e anche sul sito della Procura Generale al seguente link:

https://pg-perugia.giustizia.it/it/giurisprudenza_c_a_perugia.page

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

1

TRIBUNALE DI PERUGIA, SENTENZA 25 SETTEMBRE 2024 N. 1981

Seppure il narcotest possa validamente evidenziare la natura stupefacente di una determinata sostanza, siccome caratterizzato da un procedimento sufficientemente affidabile a questo limitato fine, lo stesso non consente di accertare la quantità di principio attivo della sostanza stupefacente e quindi la capacità della stessa di produrre un effetto drogante. Pertanto, pur emergendo dagli elementi di prova raccolti la natura stupefacente della sostanza sequestrata, la mancanza di accertamenti tecnici diretti a stabilire se la stessa abbia o meno capacità drogante non consente di valutare l'offensività in concreto della condotta dell'imputato. Ne deriva che gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna e ciò comporta la pronuncia di non luogo a procedere nei confronti dell'imputato. (Pronuncia resa all'esito di udienza predibattimentale nei confronti di un soggetto imputato del delitto di cui all'art. 73 c. 5 DPR 309/1990. I Carabinieri, assistendo ad un fugace incontro tra l'imputato e un potenziale cliente, fermavano quest'ultimo che spontaneamente consegnava l'involucro acquistato poco prima e, sentito a sommarie informazioni, indicava il nome e il numero di telefono del cedente e lo riconosceva nel fascicolo fotografico mostratogli dalla PG. La sostanza consegnata veniva sottoposta ad accertamenti speditivi mediante l'utilizzo di apposito kit - che dava esito positivo -, ma non ad accertamenti tecnici per verificarne la capacità drogante.)

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

2

TRIBUNALE DI SPOLETO, SENTENZA 26 GIUGNO 2024 N. 1077

Non sussistono elementi di prova a carico degli imputati che consentano di ritenere raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio della riferibilità soggettiva della condotta di truffa posta in essere ai danni della p.o. per averla indotta, tramite Facebook, ad acquistare un telefono cellulare - mai recapitato - al prezzo di 600 euro versati sulla Postepay indicata durante la trattativa. Dagli atti emerge esclusivamente la titolarità a nome dell'imputato della carta prepagata usata per ricevere il profitto della truffa e l'intestazione dell'utenza telefonica usata per contattare la p.o. a nome del coimputato. Dunque, non appare provato, senza margini di incertezza, che alla formale intestazione della carta Postepay corrispondesse un'effettiva disponibilità e utilizzo della stessa per scopi fraudolenti da parte dell'imputato. Parimenti, non vi sono elementi per affermare con certezza che alla intestazione dell'utenza telefonica utilizzata dal coimputato corrispondesse il suo effettivo utilizzo. Non è stata infatti effettuata alcuna attività di perquisizione né di accertamento su eventuali operazioni individualizzanti effettuate sulla carta prepagata, tali da permettere di attribuire effettivamente all'imputato l'uso della stessa, né vi è stata l'acquisizione dei tabulati sul numero usato per contattare la p.o., né sono stati svolti accertamenti in ordine all'intestazione dell'account Facebook utilizzato dal presunto venditore.

3

TRIBUNALE DI TERNI, SENTENZA 9 MAGGIO 2024 N. 541

L'invito a recarsi al proprio domicilio, formulato dalla polizia giudiziaria a soggetto in stato di ebbrezza che importunava i passanti dopo che il predetto aveva fornito il proprio documento di identità come richiestogli dagli operanti, non costituisce atto di ufficio, e, pertanto, la condotta minacciosa e violenta che ne è seguita da parte del soggetto, alteratosi nei confronti degli operanti, non integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Non è ravvisabile nemmeno il reato di cui all'art. 341-bis c.p. mancando la prova che terze persone - tra le quali non possono computarsi i soggetti che, pur non direttamente attinti dall'offesa, assistono alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni - abbiano potuto sentire le parole oltraggiose proferite dall'imputato.

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

4

CORTE D'APPELLO DI PERUGIA, SENTENZA 20 MAGGIO 2024 N. 415

La patologia di rilevanza penale del rapporto familiare si viene a configurare allorchè detto rapporto “transita” da una connotazione di tipo “orizzontale” - reciproca e paritaria accettazione del differente punto di vista di ciascuno, seppur produttivo di confronti accesi e vivaci - ad una connotazione decisamente “inclinata”, in cui il punto di vista di uno dei due diviene stabilmente e sistematicamente predominante in danno dell’altro. In quest’ottica deve trovare interpretazione la narrazione della p.o., in considerazione dell’incompatibilità delle gravi condotte emerse nel corso del matrimonio con una relazione di tipo paritario, essendo irrilevante il conteggio degli episodi descritti in rapporto agli anni di matrimonio. Anche il “subire in silenzio” della donna per lungo tempo costituisce un dato tipico e ricorrente delle relazioni maltrattanti, in cui la vittima - sia pur soggiogata dal maltrattante - cerca di preservare un simulacro di unità familiare quantomeno per il bene dei figli. Nè può valorizzarsi la mancanza di una dettagliata descrizione di tutti gli episodi da parte della p.o. posto che il carattere più o meno particolareggiato del contenuto di una testimonianza e l’attendibilità del teste non sono la stessa cosa, ben potendosi ritenere pienamente attendibile anche un teste eventualmente poco accurato nel descrivere alcuni particolari del contesto, specie allorchè gli episodi da narrare presentino una sostanziale sovrapposibilità.

5

CORTE D'APPELLO DI PERUGIA, SENTENZA 2 LUGLIO 2024 N. 597

Non ricorre l’errore sul fatto ex art. 47 c.p. che esclude il dolo nei casi in cui l’imputato, dipendente pubblico, abbia apposto una annotazione falsa in un registro di rilevazione delle presenze al fine di far risultare la propria presenza in ufficio nelle giornate di sabato in cui non aveva svolto alcuna attività lavorativa in quanto tale condotta non poteva essere frutto di errore in buona fede considerato che il sabato esulava dall’ordinaria prestazione lavorativa settimanale. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna per il delitto di tentata truffa aggravata nei confronti dell’imputato che fingendo di aver smarrito il badge, aveva falsificato le annotazioni del registro di entrata e di uscita nella casella corrispondente al nome prestampato, in modo tale da far risultare la presenza in ufficio nelle giornate di sabato in cui non aveva svolto alcuna attività lavorativa, per supportare la richiesta di ore lavorative non svolte.